

7 GIUDICE DI PACE DI MODENA - 25.9.2014 -  
- SPESE STRAORDINARIE MANTENIMENTO PROLE -  
- PREVENTIVA COMUNICAZIONE -  
- IRRILEVANZA -  
- CONSEGUENZE -



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MODENA

Sent 1631/14  
N. 1665/13  
Gran 839/d

Il Giudice di Pace di Modena,

in persona del dott. Leonardo De Roberto,

ha pronunciato, all'esito di udienza fissata ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e delle contestuali concise motivazioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 1665/2013 R.G. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena

promossa da

, nato a ) in data 1968, residente in  
Modena, Via (Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dagli  
Avvocati Fabrizio Fiorini ed Annalisa Bova ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei  
medesimi in Modena, Via Emilia Est n. 18;

- parte opponente -

contro

, nata a in data 1970, residente in Modena, Via  
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Pietro Muscettola  
ed Angela Muscettola ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Modena,  
Piazza Cittadella n. 23;

In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 148/13.

Posta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza.

MOTIVAZIONE

Su ricorso depositato in data 12 dicembre 2012 nell'interesse della signora  
veniva emesso da codesto Ufficio, in data 09.01.2013, il decreto ingiuntivo n. 148/13 nei  
confronti del signor per il pagamento della somma di euro 918,04, degli  
interessi legali e delle spese della fase monitoria, credito imputato, *pro quota*, al mancato

pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, tenuto conto del provvedimento emesso ex art. 708 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di Modena.

Con atto di citazione, notificato in data 15.04.2013, il signor \_\_\_\_\_ formulava opposizione al decreto ingiuntivo, formulando, in via preliminare, istanza di riunione della presente causa con quella rubricata al n. 1814/2012 R.G., pendente dinanzi ad altro giudice dello stesso Ufficio, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, contestando parte dell'avversa pretesa creditoria in virtù, sostanzialmente, del fatto che alcune voci di spesa non fossero state concordate né comunicate preventivamente tra i coniugi. Lamentava, altresì, di vantare a sua volta un credito nei confronti della \_\_\_\_\_ e di non essersi reso inadempiente sugli obblighi di mantenimento così come dedotto dalla ricorrente nella fase moritoria.

Si costituiva in giudizio la signora \_\_\_\_\_, che, nell'opporsi all'accoglimento dell'istanza di riunione, così come alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, nel merito allegava atti a suffragio di precedenti inadempimenti dell'odierno opponente, in ordine a crediti di stessa natura ed evidenziava la sussistenza dei presupposti sottesi alla dispiegata azione creditoria, concludendo per il rigetto dell'opposizione, così come dell'avversa domanda di parziale compensazione e per la condanna ex art. 96 c.p.c..

Respinta la richiesta di riunione delle suindicate cause, stante la mancanza dei presupposti di legge (atteso che il procedimento n. 1814/2012 R.G. si trovava già in sede di precisazione delle conclusioni), così come la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'udienza fissata ex art. 320 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e, così, di pronta soluzione, fissata l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 *sexies* c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con contestuale lettura della sentenza. A.S.

L'opposizione è infondata e, pertanto, alla luce delle seguenti valutazioni, deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Sono rimaste incontestate, oltre che esser state documentate, le circostanze per le quali la signora \_\_\_\_\_ nel 2011 abbia sostenuto per l'intero spese nell'interesse dei figli minori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di natura straordinaria afferenti l'istruzione e la formazione educativa, per una somma complessiva di euro 1.836,08., rendendone edotto il signor \_\_\_\_\_ per l'intervenuta

corrispondenza tra i legali, somma della quale ne richiedeva pro quota il rimborso in virtù dell'ordinanza presidenziale emessa dal Tribunale di Modena. Ne deriva, pertanto, che tali stesse circostanze di fatto devono ritenersi debitamente provate in conformità al dettato dell'art. 115, comma 1, del c.p.c..

In questa sede, quindi, il nodo conflittuale sotteso alla parte di pretesa creditoria contestata attiene unicamente al fatto se possano non essere onorate quelle spese straordinarie per le quali, in tesi, sia mancata una preventiva comunicazione e concordanza tra i coniugi separati.

Sul tema giova evidenziare che l'art. 155 cod. civ., nel rimettere alle determinazioni di entrambi i genitori le scelte di maggior interesse per i figli, non impone per le stesse alcun specifico onere di informazione al genitore affidatario (nel caso in esame quale convivente con i figli), atteso che tale onere è implicitamente gravante su quest'ultimo (sempre che il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore in relazione all'indifferibilità della scelta) nel solo caso in cui la preventiva informazione sia necessaria affinché il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione riguardante eventi eccezionali ed imprevedibili. Tale principio non è inderogabile, considerato che il giudice può stabilire, oltre che la misura, anche le modalità di determinazione delle spese straordinarie, tra le quali, eventualmente, anche la preventiva concertazione (Cass. Civ., Sez. 1, 27.04.2011, n. 9376).

L'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., allegata in atti, che per sua natura ben costituisce titolo per l'esecuzione della pretesa creditoria oggetto del presente procedimento, sul punto recita "*...con l'onere ulteriore (per il padre; ndr) di corrispondere il 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. di quelle scolastiche e di quelle ricreative sostenute per i minori*" (cfr. doc. 1 di parte opposta). Il provvedimento del Tribunale, quindi, rimarca sostanzialmente gli obblighi sottesi all'esercizio della potestà genitoriale nel primario interesse dei figli minori, costituito dalle naturali esigenze in merito alla cura, all'istruzione, alla salute e tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.

Nel caso in esame le parziali spese straordinarie contestate da parte opponente attengono alle esigenze ricreative e formative dei minori, esigenze che, così come chiaramente dedotto da parte opposta, erano soddisfatte anche precedentemente alla separazione dei coniugi. Detta circostanza, oltre che rispecchiare il principio di continuità del rapporto sotteso al primo comma

dell'art. 155 cod. civ., non risulta contestata da parte opposta, che, di converso ed in modo del tutto ininfluyente agli effetti di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., ne ha unicamente lamentato il preventivo consenso. Considerato che dette spese non rientrano nell'ambito di quelle decisioni riguardanti eventi eccezionali, bensì nell'ordinario ambito del naturale percorso educativo e formativo dei figli minori delle odierne parti, con quanto ne consegue in termini di obblighi genitoriali, l'opposizione deve essere respinta, atteso che l'ordinanza del Tribunale di Modena ne impone l'adempimento nella misura del 50% e che le stesse, come su evidenziato, risultano debitamente documentate. Per le stesse superiori valutazioni ed in considerazione del ripetuto e contrapposto rapporto conflittuale tra le parti, di sicuro privo di benefici effetti nei confronti dei minori, deve essere respinta anche la domanda di responsabilità aggravata dispiegata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta, non sussistendone i presupposti.


Infine, le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del modesto valore e della natura della controversia, nonché della limitata istruttoria svolta, alla stregua del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

il Giudice di pace di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza o eccezione respinta ovvero assorbita, nella causa di opposizione n. 1665/2013 R.G., proposta da  
avverso il decreto ingiuntivo n. 148/13 emesso in favore di , così  
provvede:

- respinge l'opposizione dispiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 148/13, emesso da codesto Ufficio in data 09.01.2013, provvisoriamente esecutivo, e che per l'effetto si conferma;
- respinge la domanda di responsabilità aggravata dispiegata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta,
- condanna parte opponente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di parte opposta, che liquida in complessivi euro 575,00, di cui euro 75,00 per rimborso spese generali, oltre C.A.P. e I.V.A. come per legge.

Modena, 25 settembre 2014



Il Giudice di pace

dott. Leonardo De Roberto